

La Corte costituzionale torna sui limiti della delega legislativa dichiarando illegittima una parte della disciplina relativa alla determinazione del costo standard unitario per la formazione degli studenti universitari in corso

[Corte cost., sentenza 11 maggio 2017, n. 104 – Pres. Lattanzi, Est. Cartabia](#)

Università – Criteri per la determinazione del costo standard unitario per la formazione di studenti in corso – Legge delega – Omessa definizione – Decreto legislativo attuativo – Incostituzionalità

Sono incostituzionali gli artt. 8 e 10 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 - Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5 - per violazione dell'art. 76 della Costituzione, sul rilievo che le disposizioni censurate si limitano a ripetere i contenuti della delega, ed a demandare poi per intero a decreti ministeriali la determinazione degli indici in base ai quali calcolare il costo standard, nonché la precisazione delle percentuali del fondo di finanziamento ordinario destinate ad essere ripartite in base a tale nuovo criterio (1).

(1). I. – Con la sentenza in epigrafe la Consulta – accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar per il Lazio, sez. III-bis, con l'ordinanza n. 13885 dell'11 dicembre 2015 - ha ribadito che ai sensi dell'art. 76 Cost. il legislatore delegante, nel conferire al Governo l'esercizio di una porzione di funzione legislativa, è tenuto a circoscriverne adeguatamente l'ambito, predeterminandone i limiti di oggetto e di contenuto, oltre che di tempo. Di conseguenza la legge delega non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato, ma può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità al Governo, sì da poter agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento" normativo (cfr. Corte cost., 11 aprile 2008, n. 98 in *Giust. civ.*, 2008, I, 1098; *Giur. it.*, 2008, 2150; *Giur. costit.*, 2008, 1165 cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza), tenuto conto della cornice unitaria – emergente dalla delega interpretata in chiave anche sistematica e teleologica – all'interno della quale deve essere inquadrata la discrezionalità del legislatore delegato, il quale è chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega.

II. In tale prospettiva, la sentenza in commento:

a) ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha delineato l'istituto del costo standard;

b) al contrario, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 49 del 2012, in ragione del fatto che dette disposizioni si limitano a ripetere i contenuti della delega, demandando a decreti ministeriali la determinazione degli indici in base ai quali calcolare le voci di spesa rientranti nel costo standard, nonché la precisazione delle percentuali del fondo di finanziamento ordinario destinate ad essere ripartite in base a tale nuovo criterio. Tale situazione configura di per sé una sub-delega dell'esercizio del potere legislativo, illegittima a mente dell'art. 76 Cost., allorquando tutte le scelte sostanziali siano demandate alla fonte regolamentare - emanata con il concorso di organi amministrativi, ma non di quelli parlamentari, senza assunzione diretta di responsabilità politica da parte del Governo (art. 95, secondo comma, Cost.) e al di fuori del termine previsto per l'esercizio della delega - e senza che nel decreto legislativo siano indicati parametri cogenti e precisi.

Nel caso di specie, infatti, il decreto legislativo non si è limitato ad affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già delineate nelle linee fondamentali da atti con forza di legge, ma ha lasciato indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, e declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale.

III. – Per ulteriori approfondimenti in tema di eccesso di delega si rinvia alle [News US 17 marzo 2017](#).